



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg. Assessori

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Esclusione dalla gara per irregolarità fiscale. TAR Sicilia, sentenza 23 luglio 2021, n.2288

Si rivela di grande interesse la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale Amministrativo di Palermo conferma che il mancato pagamento di tributi locali, rileva ai fini dell'esclusione alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici.

Nello specifico i Giudici Amministrativi, pronunciandosi nel giudizio relativo a procedure di aggiudicazione di gara, hanno rigettato il ricorso di una cooperativa sociale, stabilendo così la revoca dell'aggiudicazione perché la stazione appaltante evidenzia l'esposizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione comunale per il mancato pagamento di tributi locali (nello specifico TARES-TARI).

La pronuncia in approfondimento si pone sul solco tracciato sia dall'ANAC ⁽¹⁾ che da consolidata giurisprudenza ⁽²⁾ secondo cui in fase di svolgimento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4 del codice degli appalti, in particolare di quello relativo al rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse le amministrazioni oltre a richiedere apposita certificazione di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, devono rivolgersi anche al Comune in cui ha sede l'operatore economico soggetto a verifica al fine di accertare eventuali violazioni *"gravi"* e *"definitivamente accertate"* in merito agli obblighi di pagamento dei tributi locali, alla data della presentazione dell'offerta, non potendo l'eventuale causa di esclusione essere superata in virtù di pagamenti effettuati successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Dunque, i mancati pagamenti integrerebbero le *"gravi violazioni definitivamente accertate"* previste dalla citata norma, definitivamente accertate e per un importo superiore a 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis, commi 1 e 2 del DPR n. 602 del 1973.

⁽¹⁾ Cfr., ANAC, parere n. 2211/2019

⁽²⁾ Cfr. Consiglio di Stato, IV, 9.12.2020, n. 7789; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 13 maggio 2013, n. 4749; Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza 246/2018, TAR Puglia, Lecce, II, 13.7.2020, n.731.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

In merito alla definitività dell'accertamento della violazione, è pacifico in giurisprudenza che la norma faccia riferimento a situazioni cristallizzate in sentenze definitive o in atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione ⁽³⁾.

Sul punto è doveroso aggiungere che la portata della norma viene oltremodo enfatizzata dalle modifiche apportate sulla disciplina dei motivi di esclusione da D.L. n. 76/20 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), come convertito dalla L. 120/2020, laddove introduce all'art. 8, comma 5 un'importante integrazione all'art. 80 comma 4 del Codice degli appalti, disponendo che *"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo"*.

Il tema trattato merita particolare attenzione visto che lo stesso resta correlato alla nota difficoltà dell'Amministrazione di implementare la propria capacità di riscossione dei tributi locali, sul quale l'Area della Ragioneria Generale ha adottato plurime iniziative e che costituisce, oggi, uno dei massimi profili di lesione al pubblico erario, nonché causa di grave perturbamento degli equilibri di bilancio.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

⁽³⁾ Si rammenta, comunque, che, trattandosi di accertamento esecutivo, in presenza di impugnazione senza richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto o in caso di rigetto della stessa, sussiste obbligo di pagamento, ai sensi della normativa vigente.